

*REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE*

INDICE

CAPO I - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Libere Forme Associative
- Art. 4 - L'Albo delle associazioni
- Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 6 - Associazioni con sede fuori dal territorio comunale
- Art. 7 - Costituzione di organismi associativi

Art. 8 - Modalità d'iscrizione

Art. 9 - Revisione dell'Albo

Art. 10 - Cancellazione dall'Albo

Art. 11 - Pubblicità

CAPO II - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 12 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 13 - Diritto di informazione

Art. 14 - Diritto di presentare quesiti

Art. 15 - Diritto di presentare proposte

Art. 16 - Diritto di presentare reclami agli uffici comunali

Art. 17 - Diritto di consultazione

Art. 18 - Obblighi delle associazioni

Art. 19 - Contenuti dell'atto costitutivo e statuto delle associazioni

*CAPO III - IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI*

Art. 20 - Forme di sostegno

Art. 21 - Oggetto e natura del patrocinio

Art. 22 - Criteri per la concessione del patrocinio

Art. 23 - Procedura per l'assegnazione dei contributi

- Art. 24 – Istanze di contributo
- Art. 25 – Modalità di erogazione
- Art. 26 – Utilizzo di immobili, strutture o beni
- Art. 27 – Convenzioni con associazioni
- Art. 28 – Iniziative non programmate
- Art. 29 – Responsabilità
- Art. 30 – Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno
- Art. 31 – Registro dei singoli volontari
- Art. 32 – Informativa per il trattamento di dati personali
- Art. 32 – Informativa per trattamento di dati personali comuni e sensibili
- Art. 33 – Ufficio competente
- Art. 34 – Norme transitorie
- Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1

FINALITÀ

1. Il Comune di Veglie, nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di salute, di protezione ambientale, e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, dei valori di pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge statale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
3. Il Comune si rapporta con le istituzioni a vari livelli e con gli altri coordinamenti interessati, in particolare con quelli che si pongono obiettivi e che hanno principi e modalità operative simili, allo scopo di promuovere le attività delle associazioni del territorio in una prospettiva di confronto e arricchimento reciproco.

Art. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento:

- disciplina l'albo delle Associazioni perseguenti i fini di cui all'art. 1, comma 1;
- determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di contributi, vantaggi economici, sovvenzioni e patrocinio morale ad enti pubblici e privati;
- si propone di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali per i quali saranno impiegate le risorse pubbliche.

Art. 3

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Sono considerate libere forme associative le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale (secondo quanto stabilito dalla L. 7 dicembre 2000, n. 383), i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'Albo delle libere forme associative, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al precedente art. 1, operanti nell'ambito del territorio comunale di Veglie.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. L'albo è costituito dalle Associazioni, che operano nei vari settori tematici, tra cui:
 - promozione sociale;
 - salute;
 - tutela ambientale;
 - attività culturali e di spettacolo;
 - attività ricreative e sportive;
 - tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e della tradizione cittadina;
 - turismo;
 - tutela e promozione dei diritti dei cittadini, della pace, della libertà e della democrazia;
 - intercultura;
 - formazione, istruzione ed orientamento professionale;
 - tutela e promozione delle fasce deboli della popolazione;
 - volontariato.
4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero, turismo;
 - b) Sanità, salute, igiene pubblica e tutela ambiente;
 - c) Politiche sociali.
5. E' iscrizione ad una sezione tematica dell'albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'associazione di attività rientranti in altri settori purchè previsti dall'atto costitutivo dell'associazione.

Art. 5

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale e non perseguono fini di lucro.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e

regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

3. L'iscrizione viene effettuata con atto del Responsabile del Settore, previa verifica dei requisiti posseduti.

4. Per l'iscrizione all'Albo gli organismi associativi devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, anche aderendo ad enti o organismi a carattere sovracomunale;
- b) essere dotati di uno statuto improntato ai principi di democrazia che escluda espressamente il perseguimento di scopi di lucro;
- c) rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto comunale;
- d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- e) aver definito i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- f) presentare una relazione attestante l'operatività sul territorio comunale per l'intero anno precedente la data della richiesta d'iscrizione;
- g) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma delle attività, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello previsionale per l'anno in corso;
- h) dichiarazione contenente l'impegno a sostenere e partecipare con la collaborazione degli associati, compatibilmente con le possibilità dell'Associazione, alle iniziative promosse e organizzate dal Comune;
- i) essere in regola, limitatamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, con l'iscrizione nel registro CONI (tale certificato deve essere presentato al momento del rilascio da parte dell'ente certificatore);
- j) rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune di Veglie.

5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

6. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel presente Regolamento.

Art. 6

ASSOCIAZIONI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1. Le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni a condizione che attestino di:

- svolgere attività senza scopo di lucro nella Comunità di Veglie;
- eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;
- prendere atto che l'Amministrazione comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui agli artt. 11 e seguenti, applicherà in ogni caso un criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede sul

territorio comunale.

Art. 7

COSTITUZIONE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative impegnate in attività nei settori socio-assistenziali di cui al precedente art. 4, anche attraverso il sostegno alla costituzione di organismi con funzioni consultive e propositive (assemblea delle associazioni, forum, etc...), tese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la Scuola, l'Amministrazione comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

Art. 8

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione è presentata al Responsabile del Settore unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di costituzione e dello statuto, dai quali risulti l'ambito e i requisiti di cui all'art. 5 nonché la sede dell'associazione;
- b) eventuale copia di affiliazione o adesione ad associazioni a rilevanza sovra comunale;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- d) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

2. Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono, attraverso un recapito o una sede operativa sul territorio, attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione. Analoga procedura si segue per le Associazioni a carattere nazionale, come previsto dalla L. n. 383/2000 all'art. 7, comma 3.

3. Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 30 settembre di ogni anno.

4. L'iscrizione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore, previa verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente; l'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni dal preavviso. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 9

REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene fissata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, inviano al Comune entro il 30 settembre di ogni anno:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
- c) Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e Previsionale per l'anno in corso.

2. Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

3. In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 10

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del Settore competente:

- nel caso di scioglimento dell'associazione;
- in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentate;
- qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
- nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 18 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Responsabile nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

5. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

Art. 11

PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Veglie cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi o economici.

2. Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'Ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 12

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Le libere forme associative hanno diritto di accesso alla documentazione amministrativa del Comune di Veglie e delle Aziende speciali ed enti da esso dipendenti.

Le condizioni, le modalità, i termini per l'esercizio del diritto di accesso, sono quelli stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo e l'accesso alla documentazione amministrativa dell'Ente.

Art. 13

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. In relazione al perseguimento dei proprio scopi, le libere forme associative hanno diritto di ottenere dal Comune di Veglie le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevamento dei prezzi, qualità dell'ambiente urbano e dei servizi, condizioni sociali, etc...).

2. Il Comune fornisce, altresì, alle libere forme associative, su loro richiesta, i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianificazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, di natura sia ordinaria sia straordinaria; nonché i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento e i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento.

Art. 14

DIRITTO DI PRESENTARE QUESITI

1. Le libere forme associative hanno diritto di presentare al Sindaco o all'Assessore competente per materia quesiti su materie attinenti ai propri scopi sociali.

2. Il quesito consiste in una domanda se un determinato fatto sia vero; se in merito a quest'ultimo siano pervenute al Sindaco o all'Assessore competente per materia alcune informazioni; se il Sindaco o all'Assessore competente per materia abbia preso o intenda prendere decisioni o provvedimenti su determinate questioni.

3. Il Sindaco o all'Assessore competente per materia risponde per iscritto all'interrogazione di norma entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine compatibile con il corretto svolgimento dell'attività d'ufficio a supporto degli organi istituzionali.

Art. 15

DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE

1. Le libere forme associative esercitano il diritto di presentare all'Amministrazione comunale proposte negli stessi termini e secondo le medesime modalità stabilite dallo statuto per i cittadini singoli o associati, approvato con delibera consiliare n. 12 del 28/04/2008.

Art. 16

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMI AGLI UFFICI COMUNALI

1. In relazione all'esplicitazione della propria attività, le libere forme associative possono presentare reclami scritti agli uffici comunali in ordine a disfunzioni, errori, omissioni o ritardi a essi asseribili.

Il Responsabile dell'Ufficio interessato fornisce le spiegazioni del caso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 17

DIRITTO DI CONSULTAZIONE

1. Le organizzazioni inserite nell'Albo comunale:

- possono partecipare alle fasi della programmazione e/o realizzazione di iniziative pubbliche nei settori cui si riferisce la loro attività;
- possono proporre, ciascuna per il proprio ambito di attività, programmi e iniziative di intervento.

2. La consultazione delle libere forme associative avviene, inoltre, in relazione agli atti fondamentali dell'Amministrazione comunale e si realizza con le seguenti modalità:

- indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata dall'Amministrazione nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al bilancio comunale di previsione;
- indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno un terzo delle associazioni iscritte all'Albo per dibattere problemi di interesse generale per la comunità locale;
- audizioni, su problemi specifici, da parte delle competenti commissioni consiliari, su richiesta dei rispettivi Presidenti o di almeno un quinto delle associazioni iscritte.

Art. 18

OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di redigere un bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.

3. E' altamente auspicabile che le Associazioni inserite nell'Albo Comunale, compatibilmente con le possibilità dell'associazione, di impegnarsi a sostenere e compartecipare, con l'attività generale di volontariato dei propri associati, alle iniziative dell'Amministrazione per soddisfare esigenze di carattere culturale, scolastico, turistico, sociale e sportivo.

4. Esse dovranno, inoltre, redigere e trasmettere annualmente all'Amministrazione comunale una relazione concernente l'attività svolta.

ART. 19

CONTENUTI DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni devono essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'obbligo sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. Come previsto dalla L. n. 383/2000 eventuali deroghe alla presente disposizione saranno consentite solo dal Ministero per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

CAPO III

IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI

Art. 20

FORME DI SOSTEGNO

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività organizzate;
 - b) l'erogazione di contributi in denaro;
 - c) la messa a disposizione di alcune sedi o di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico: l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale è agevolato e soggetto esclusivamente alla prenotazione scritta da parte delle associazioni iscritte all'Albo, ferma restando la priorità assegnata alle iniziative organizzate dal Comune;
 - d) l'assegnazione di appositi spazi di affissione pubblicitaria all'interno della residenza municipale;
 - e) la riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionale dell'Amministrazione comunale che verrà autogestito dalle associazioni;
 - f) l'intervento per abbattimento costi di stampa e/o riproduzione per

materiali divulgativi e di informazione;

- g) la messa a disposizione di strutture e/o mezzi, beni e servizi comunali;
- h) l'assistenza tecnica/organizzativa da parte degli uffici comunali;
- i) l'affidamento di manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- j) la stipulazione di convenzioni.

Art. 21

OGGETTO E NATURA DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di quelli a carattere politico e di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita; non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Veglie nella home page di cui è titolare il soggetto richiedente;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

3. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e realizzativa del progetto.

Art. 22

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta alla Giunta, salvo che non si tratti di richieste per le quali occorre provvedere con urgenza e non vi siano i tempi necessari per la convocazione dell'organo esecutivo. In tale caso provvede il Sindaco con proprio atto.

2. Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata

con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale.

c) impatto dell'abbinamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.

3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali, purché di particolare rilevanza per la comunità locale in relazione agli ambiti di cui al precedente art. 8.

4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

5. Le richieste per ottenere il patrocinio possono essere avanzate almeno 10 giorni prima della data della manifestazione cui si riferiscono. Le richieste vanno formalizzate per iscritto e debbono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa e, in particolare, il programma dettagliato della manifestazione e i soggetti coinvolti, nonché la dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor. La domanda viene fatta in carta semplice e indica, ai fini dell'istruttoria, i seguenti dati:

- a) denominazione soggetto privato/ente richiedente;
- b) sede e recapiti del soggetto richiedente;
- c) nominativo e recapiti del responsabile dell'iniziativa;
- d) denominazione e luogo dell'evento.

6. Il Responsabile del Settore competente provvede all'istruttoria del procedimento e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

7. L'Amministrazione, a cura del Settore competente, terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.

8. La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

ART. 23

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Con apposito avviso, di norma bandito entro il 1° novembre di ogni anno, le Associazioni saranno invitate a presentare propri progetti e iniziative da realizzare nell'anno successivo. Tutti i progetti devono pervenire entro i termini fissati dal suddetto bando.

2. Eventuali progetti e/o iniziative presentati oltre la scadenza indicata nel bando di cui al precedente comma 1 potranno essere presi in considerazione purché rispondenti ai criteri ivi indicati e nei limiti delle disponibilità di bilancio e, comunque, in subordine rispetto ai progetti/iniziative presentati nei termini.

3. La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) attività complessiva dell'associazione:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
- coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- valenza e ripercussione territoriale;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

4. La Giunta comunale, previa istruttoria da parte dei Settori competenti per materia e avuto riguardo alle relazioni illustrative dei progetti, su proposta del Responsabile di Settore, delibera circa l'ammissione al contributo e sull'entità dello stesso nell'ambito di una programmazione annuale.

5. L'importo del contributo da assegnare per il finanziamento di ogni singolo progetto, da effettuarsi a cura del Responsabile, non potrà, di norma, essere superiore al 70% del suo costo complessivo, salva la verifica sulla base della rendicontazione da presentare all'ufficio competente per l'erogazione del saldo.

6. Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere, su richiesta motivata, previo assenso del sindaco o dell'assessore delegato, l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

Art. 24

ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere obbligatoriamente, pena la non accoglienza della richiesta, i seguenti elementi:

- generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, Istituzione, Fondazione o Associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata

- relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua dettagliata descrizione;
- previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale o da altri enti pubblici, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
 - indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito).

ART. 25

MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:

- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci;
- c) una dichiarazione sottoscritta in originale in cui attesti la sussistenza o meno di entrate a qualsiasi titolo acquisite da enti pubblici e/o privati.

2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro 60 (sessanta) gg. dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica. Qualora dalla documentazione risulti minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo previsto sarà ridotto in maniera proporzionale.

Art. 26

UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

1. La Giunta comunale approva l'elenco degli immobili, delle strutture e dei beni disponibili, individuando la tipologia d'uso e ha la facoltà di emanare norme di dettaglio, nel rispetto dei criteri generali del presente Regolamento, al fine di meglio adeguare l'utilizzo delle sale comunali alle proprie attività istituzionali.

2. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche o beni da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione di attività di cui all'art 1 del presente Regolamento, costituisce una forma di sostegno a favore dei soggetti utilizzatori.

3. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate del Comune.

4. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

5. La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale, della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i

quali viene richiesto l'uso dei beni.

6. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

7. Resta inteso che i concessionari degli immobili, delle strutture o dei beni di proprietà comunale saranno responsabili della loro corretta tenuta e del giusto montaggio, con completo esonero di responsabilità per l'Ente. A tal fine i legali rappresentanti sono obbligati a produrre dichiarazione liberatoria per il Comune ed eventualmente idonea assicurazione. Pertanto, ogni danno provocato dovrà essere risarcito dal concessionario stesso, restando il Comune esente da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa, verso cose e persone, dei danni provocati da parte del personale utilizzato dai concessionari.

Art. 27

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni, con associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte negli

appositi Registri Regionali o nell'Albo Comunale.

2. Il Comune può convenzionarsi per lo svolgimento di attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni.

3. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte a regolare:

- la durata del rapporto di collaborazione;
- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
- i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
- l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità da parte del Comune;
- le modalità di risoluzione del contratto.

4. Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti (art. 7 della L. 266/91).

Art. 28

INIZIATIVE NON PROGRAMMATE

1. Fatte salve le procedure di assegnazione di benefici economici, oggetto del presente regolamento, questa Amministrazione intende, inoltre, sostenere quelle manifestazioni e iniziative temporanee ricadenti negli ambiti tematici di cui all'art. 4 e che abbiano caratteristiche di interesse collettivo, le quali, per la loro natura estemporanea o per ragioni di imprevedibilità, non abbiano partecipato alla procedura di cui all'art. 23.
2. Tali iniziative, di norma, non saranno ammesse a concorrere alla concessione di contributi, ma le organizzazioni proponenti potranno contare sulla concessione e sui relativi benefici del "Patrocinio Semplice". Per "Patrocinio Semplice" si intende:
 - utilizzo del logo del Comune con la dicitura "con il *patrocinio del Comune di Veglie*" su materiale informativo e pubblicitario;
 - azzeramento della tassa di affissione;
 - azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - concessione delle strutture, dei beni o degli immobili di proprietà comunale a canone agevolato (*compatibilmente con iniziative già programmate o necessità istituzionali*).
3. Nel caso di concessione di strutture, beni o immobili, si applica quanto previsto dal precedente art. 26, comma 7.
4. La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata di tutte le informazioni e le motivazioni che permettano una valutazione attenta e corretta dell'iniziativa promossa.
5. La Giunta comunale delibera la concessione del Patrocinio.
6. Qualora l'iniziativa non programmata rivesta una rilevante valenza per la collettività vegliese, la Giunta potrà, in via eccezionale, motivatamente e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concedere un contributo economico.

ART. 29

RESPONSABILITA'

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i destinatari del patrocinio e/o di interventi finanziari di cui al presente regolamento e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività o iniziative alle quali ha accordato il patrocinio e/o contributi finanziari.

Art. 30

DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE

DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti e assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) l'iniziativa non venga avviata entro 30 (trenta) gg. dalla data prevista e/o non venga realizzata entro 60 (sessanta) gg. dal termine finale previsto;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo

dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese.

3. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

4. La decadenza è disposta con determinazione del Responsabile del Settore e comunicata all'Associazione interessata tempestivamente e comunque entro trenta giorni.

Art. 31

REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI

1. E' istituito presso l'Ente il registro dei singoli volontari, nel quale potranno iscriversi, su loro richiesta, le persone di età superiore ai 18 anni che intendano svolgere attività di espressione di impegno sociale, quali, a titolo esemplificativo:

- gestione sale nella disponibilità, a diverso titolo, dell'Amministrazione comunale;
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sicurezza integrata;
- servizi di pubblica utilità;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc.;
- sostegno alle fasce deboli della popolazione.

2. Il registro indica:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

3. La domanda di ammissione al registro dei singoli volontari ha durata annuale dalla data di presentazione.

4. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

5. La Giunta comunale individua, indicativamente a cadenza annuale, i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari e affida ai rispettivi Responsabili di Settore il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

6. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui al punto 1. si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie

cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

7. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative.

8. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi e, qualora il progetto lo preveda, al rimborso delle spese da questi sostenute nello svolgimento dell'attività, dietro presentazione di documentazione probante o in forma forfetaria, in base alla tipologia della spesa. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

9. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i responsabili pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

per il Comune

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui sopra;

per i volontari

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili pubblici, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
10. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
11. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
12. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nel registro che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
13. Il registro dei singoli volontari può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.
14. La cancellazione dei volontari dal registro potrà avvenire per le seguenti cause:
- rinuncia;
 - accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - gravi negligenze nello svolgimento delle attività;
 - ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

ART. 32

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali della pubblica amministrazione (D.lgs. 30/6/2003, n. 196).

ART. 33

UFFICIO COMPETENTE

1. L'ufficio competente alle relazioni con le libere forme associative è il Servizio Politiche Sociali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITARIE E FINALI

ART. 34

NORME TRANSITORIE

1. Il termine del 30 settembre per l'iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 8, comma 3, per la prima annualità di vigenza del presente regolamento deve intendersi sostituito dal termine del 15 novembre.

2. Il termine del 1° novembre per la procedura di assegnazione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, per la prima annualità di vigenza del presente regolamento deve intendersi sostituito dal termine del 15 dicembre.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione per la sua adozione. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.